

Codice DB1512

D.D. 5 agosto 2014, n. 531

**Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attività connesse all'attivazione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi con la dotazione di 1.000.000, 00 di euro. Modalità e procedure per la concessione delle garanzie.**

Visto il comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede l'attivazione di un Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi, di cui al comma 1 del predetto articolo;

vista la lettera c) del comma 5 dell'articolo 42 che prevede a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti e per spese relative all'attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;

visto il comma 7 dell'articolo 42 che prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e il soggetto gestore al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 6, del predetto articolo nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale;

vista la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 con la quale sono state affidate a Finpiemonte le attività e le funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa” ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 445 del 05.08.2010;

preso atto dell'avvenuta stipula del predetto contratto, in data 11.10.2010, repertorio n. 15639, contratto prorogato fino al 31.12.2014 con determinazione n. 132 del 21.03.2013;

visto l'art. 10 della l.r. 18/2012 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie” che prevede che 1.000.000,00 di euro, derivanti dal fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi del comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i., siano destinati al finanziamento del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi;

vista la D.G.R. 7 – 6869 del 11.12.2013 che:

- ha formulato criteri generali per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi, di cui al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i, e precisamente imprese individuali, società di persone, società di capitali e lavoratori autonomi,
- ha destinato la somma di Euro 1.000.000,00, derivante dal “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa” al finanziamento del predetto Fondo regionale di garanzia,
- ha demandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro:
  - di individuare le modalità e le procedure di concessione delle garanzie nel rispetto dei citati criteri,

- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento al fine di assicurare la disponibilità di risorse al nuovo Fondo di garanzia compresa l'attivazione del Fondo,
- di affidare a Finpiemonte le funzioni e le attività di gestione del Fondo di garanzia in oggetto, nelle more del perfezionamento di apposito contratto;

vista la D.G.R. n. 25 - 7442 del 15.04.2014 con la quale la Giunta regionale ha stabilito nuovi criteri per la gestione degli interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa a decorrere dall'anno 2014 mantenendo i soggetti destinatari, l'obiettivo del finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti, gli importi minimi e massimi di finanziamento ammissibile per le nuove imprese e per i lavoratori autonomi già stabiliti con la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009;

ritenuto di stabilire le modalità di attuazione e procedure per la concessione delle garanzie a norma di quanto stabilito dagli articoli sopra citati della l.r. 34/2008 e s.m.i., nel rispetto dei criteri formulati dalla Giunta regionale con D.G.R. 7 – 6869 del 11.12.2013 e nel rispetto del Regolamento “de minimis” vigente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 7 – 6869 del 11.12.2013 e con D.G.R. n. 25 - 7442 del 15.04.2014

#### *determina*

Di affidare a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54, 10122 Torino, C.F. 01947660013, l'attivazione del “Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi” per le motivazioni in premessa indicate, nelle more del perfezionamento di apposito contratto.

Alla stipula di apposito contratto si provvederà con apposito provvedimento a norma di quanto stabilito dalla “Convenzione Quadro”, approvata dalla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, dall'art. 42, comma 6 della l.r. 34/2008 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 7 – 6869 del 11.12.2013 e dal presente provvedimento.

Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. :

- a ridurre di Euro 1.000.000,00 la dotazione finanziaria del Fondo rotativo “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa”, istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell'art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i. e gestito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 e dalla D.G.R. n. 25 - 7442 del 15.04.2014,

- a destinare la predetta somma di Euro 1.000.000,00 al Fondo rotativo “Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi” .

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A., per la funzioni e attività predette è assicurata da quanto previsto dall’art. 30, commi 1 e seguenti della “Convenzione Quadro” approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, prioritariamente dagli interessi maturati sul conto corrente dedicato alla gestione dell’affidamento e secondariamente dalle disponibilità del Fondo medesimo.

Di approvare le modalità e le procedure, previste nell’allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, per la concessione di garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti individuati dall’art. 42, comma 1, della l.r. 34/2008 e s.m.i. che devono essere imprese individuali, società di persone, società di capitali e Titolari di Partita IVA aventi i requisiti previsti dalla vigente deliberazione prevista dai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall’Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale in oggetto indicata, alla deliberazione che ha formulato i criteri per l’utilizzazione del Fondo, alla deliberazione che ha previsto tra gli obiettivi il finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla realizzazione di investimenti e alla presente determinazione.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate con invio telematico a decorrere dal 01.09.2014 secondo le modalità stabilite dal predetto Allegato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Direttore Regionale  
Paola Casagrande

Allegato

## ALLEGATO "A"

### MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

#### 1. FINALITA' E OBIETTIVI

Ai sensi del comma 6 dell'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i., è attivato il Fondo rotativo "Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi" beneficiari della legge regionale medesima.

L'attivazione e la gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte S.p.A.

#### 2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese individuali, società di persone, società di capitali e Titolari di Partita IVA, con l'esclusione delle società cooperative e delle società a responsabilità limitata semplificata, (di seguito indicati come soggetti beneficiari), che abbiano presentato a Finpiemonte S.p.A. domanda di finanziamento a tasso agevolato, approvata dal Comitato tecnico di valutazione previsto dalla deliberazione vigente che ha approvato i criteri per la gestione degli interventi di cui alla lettera c), comma 5 dell'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i..

#### 3. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E PROCEDURE

La richiesta di accesso al Fondo di garanzia può essere presentata a Finpiemonte S.p.A. contestualmente all'inoltro della domanda di finanziamento agevolato ai sensi della deliberazione vigente che ha approvato i criteri per la gestione degli interventi, di cui alla lettera c), comma 5 dell'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i..

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge regionale predetta, alla deliberazione dei criteri e alla presente determinazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Titolare/legale rappresentante del soggetto beneficiario o dal Titolare di Partita IVA.

#### 4. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

La garanzia interviene a copertura dell'80% della quota di finanziamento erogata con fondi bancari a favore dell'impresa o del Titolare di Partita IVA. La prestazione della garanzia avverrà a costo zero; il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui la banca non potrà richiedere, per il medesimo finanziamento, ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari ad Euro 48.000,00 per le nuove imprese ed è pari ad Euro 24.000,00 per i Titolari di Partita IVA.

#### 5. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le garanzie concesse a favore dei soggetti beneficiari sono revocate quando intervengono le cause di revoca del finanziamento agevolato previste dalla deliberazione che ha approvato i criteri per la gestione degli interventi vigente alla data di presentazione della richiesta.

Nei casi di revoca del finanziamento agevolato il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione, con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite della Finpiemonte – una commissione annua sulla garanzia stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

La commissione non è dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

## **6. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE**

Le provvidenze sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e verranno concesse nel rispetto del Regolamento "de minimis" vigente alla data della domanda.

L'equivalente sovvenzione lorda verrà calcolata sulla differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita dal presente provvedimento e la gratuità dell'intervento regionale prevista dal medesimo.

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.